

DUE PREFAZIONI.

La trattazione istituzionale del Voci [*Istituzioni di diritto romano*² (Padova 1954) p. XIX + 675] e quella del Sanfilippo [*Istituzioni di diritto romano*³ (Napoli 1955) p. XIX + 350] sono uscite entrambe, nel giro di pochi mesi, in terza edizione: « rifatta » l'una, « interamente rinnovata » l'altra. Ambedue si aprono con una breve « prefazione », o « premessa » che sia. Mentre la prefazione del Voci nulla specifica al riguardo, la premessa del Sanfilippo precisa: essa è dedicata « lectori malevolo », cioè, in altri termini, a noi colleghi dell'insegnamento universitario.

Mi esimerò dal riferire in ordine alle due opere. Sebbene la revisione da parte degli autori sia stata effettivamente profonda (minuziosa, nel caso del Voci), i due manuali poco differiscono, nelle linee generali, dalle rispettive seconde edizioni, che li hanno preceduti (1946 per le Istituzioni del Sanfilippo, 1949 per quelle del Voci). Può interessare, invece, un breve esame comparativo delle due prefazioni per le dichiarazioni programmatiche che vi si contengono.

Nè il Voci nè il Sanfilippo sembrano nutrir dubbi circa le caratteristiche, che debba avere un manuale di diritto privato romano destinato all'insegnamento universitario. Ma le due concezioni differiscono, almeno nelle formulazioni, *toto coelo*.

« Un libro istituzionale — afferma il Voci — deve obbedire a tre esigenze...: quelle della chiarezza, della precisione, della brevità ». E continua: « la brevità non può consistere nel trascurare aspetti importanti di un istituto e nell'espore, di questo, una nozione generica e approssimativa ». E ancora: « la chiarezza non può consistere nella eccessiva facilità (cioè nella superficialità) ». E ancora, poi: sebbene costituisca incertezza inevitabile di un libro istituzionale il fatto che esso, in omaggio alle esigenze della brevità, omette di dire un certo numero di cose meno importanti, « evitabile è però l'inesatta esposizione di ciò che il libro decide di accogliere ».

Forse, a ben guardare, queste dichiarazioni programmatiche non sono tanto precise quanto sembrano. D'accordo che chiarezza non significa superficialità e che brevità non significa trascuratezza per ciò che è importante, essenziale; ma che vuol dire esattezza nella esposizione di « ciò che il libro decide di accogliere »? A parte il fatto che un giudizio di inesattezza potrebbe essere appunto determinato, nei riguardi di un libro istituzionale, dalla scissione, necessariamente operata dall'autore con criteri subbiettivi, tra ciò che è (o meglio, si ritiene) importante e ciò che importante non è (o meglio, non si ritiene); a parte ciò, anche nella rappresentazione di quel che si decide di rappresentare, che significa essere esatti? Chi può giudicare se la rappresentazione, essendo una rappresentazione storiografica e non certamente la realtà delle cose, è esatta o non lo è?

Ad ogni modo, per ridurci al concreto, una cosa è certa e sicura: che, a mente del Voci, il libro istituzionale ha « una funzione educatrice dell'intel-

ligenza e dell'animo », « l'alunno deve rimaner convinto che la sua fatica gli è servita a qualche cosa ». « Non si può dire ciò che un istituto è, se non dicendo come è e perchè è a quel modo. Altrimenti si mortifica l'alunno con cognizioni psittaciche ». Fatta qualche riserva per il psittacico, io sarei integralmente d'accordo con queste affermazioni del valente collega patavino. Ma, mi consenta il Voci, chi non sarebbe d'accordo con lui?

Chi non sarebbe d'accordo col Voci e con quanti la pensano allo stesso modo? A sentir lui, non sarebbe d'accordo il Sanfilippo. « Il manuale di tipo classico » — egli dice — « si rivolge a un tipo astratto e ideale di studente, del quale, in realtà, si trovano nella massa dei discenti ben pochi esemplari »: e questo è vero. Inoltre — incalza il Sanfilippo — « sta di fatto che non solo il corso di Istituzioni, ma altresì quello di Diritto romano sono rivolti oggi, in Italia, a studenti che aspirano alla carriera forense o a un pubblico impiego »: e anche questo è vero. « Infine — seguita il Sanfilippo — si dimentica spesso... che lo studente in Giurisprudenza, a differenza dei suoi colleghi di tutte le altre Facoltà, varca le soglie dell'Ateneo senza alcuna nozione, sia pure elementare e approssimativa, della Scienza cui si accosta »: e questo, indubbiamente, pure è vero.

« Tutto ciò posto — eccoci finalmente alle conclusioni del Sanfilippo — un corso di Istituzioni di Diritto romano, oggi, in Italia, dev'essere... la premessa logica e didattica di quello di Istituzioni di Diritto privato, e con esso anche cronologicamente coordinato... deve avviare i giovani a diventare non buoni romanisti ma buoni giuristi ». Ma è qui che non mi sento di seguir più il chiaro collega di Catania. Forse è anche esatto che le materie romanistiche sono materie di lusso ai fini di una carriera forense o di un pubblico impiego; forse è anche esatto che lo studente italiano medio non ce la fa a capirle. Ma questi sono, se mai, argomenti per propugnare la esclusione delle materie romanistiche dalle aule universitarie, almeno ai fini della preparazione professionale; ma non son certo argomenti validi per ritenere che le materie romanistiche, e in particolare il corso di Istituzioni di diritto romano, vadano degradate al rango di materie propedeutiche ad altre materie propedeutiche.

Il corso istituzionale di diritto romano dovrebbe essere « un richiamo alla coscienza storica » e dovrebbe essere formulato in maniera da rispondere « alle esigenze e capacità della quasi totalità degli studenti, valutando senza pessimismo, ma senza eccessivo ottimismo, ossia quali nella realtà esse sono ». Davvero? Ora, il Sanfilippo non lo dice, ma lo lascia chiaramente capire, che il corso di Pandette e quello di Storia del diritto romano dovrebbero addirittura scomparire dall'ordinamento normale degli studi. Ma allora meglio così anche per il corso di Istituzioni, anzi che fungere da generico e preliminare « richiamo alla coscienza storica »! Che altro sarebbe un libro di richiami alla coscienza storica, se non un calepino di approssimativi « cenni storici »; e che altro sono i « cenni storici », se non una inutile e noiosa raccolta di cose da dimenticare?

In ben altro senso le materie storiografiche, e in particolare la Storia e

le Istituzioni di diritto romano, devono essere, a mio avviso, considerate premessa indispensabile a ogni altra disciplina giuridica: nel senso cioè che solo un approfondimento della coscienza storica permette la formazione di una salda coscienza giuridica. Ma in questo senso è chiaro che le materie storiografiche, e quelle romanistiche in particolare, devono essere considerate, oltre che indispensabili agli studi giuridici propriamente e seriamente intesi, irriducibili a compromessi didattici. Che la massa studentesca ad altro non miri che ad una limitata preparazione professionale e poco riesca a comprendere e ad assimilare le materie romanistiche (e ogni altro insegnamento giuridico, se rigorosamente impartito), significa soltanto che la massa studentesca non è fatta, evidentemente, per gli studi giuridici. Ne tengano conto i discenti, per avviarsi eventualmente ad altre discipline; ne tengano conto i governanti, per togliere di mezzo l'assurda e ridicola pretesa di una « laurea » in giurisprudenza come titolo indispensabile per fare il passacarte ministeriale, il commissario di pubblica sicurezza, o il notaio; ne tenga conto chi deve. Ma noi, docenti di materie giuridiche e storiche, non possiamo e non dobbiamo dedurne la necessità o la opportunità di abbassare i prezzi o di fare una svendita di scampoli. Il nostro dovere, io credo, è di fare il nostro mestiere, oppure di cambiare attività.

Fortuna vuole che è di gran lungo più facile, per un uomo di scienza e di cattedra, quando sia degno di questo nome: è di gran lunga più facile, dicevo, per lui, scrivere un libro come si deve che non una buona prefazione. E così, mentre il manuale del Voci risulta alla lettura assai meno rigido, circostanziato e « esatto » di quanto la prefazione farebbe temere, il manuale del Sanfilippo è assai meno vago, superficiale e tenue di quanto l'autore, con la Premessa, vorrebbe prepararci a trovarlo.

Il fatto è che le prefazioni, anche quando non lo specificano, sono sempre dirette « lectori malevolo » e risentono inevitabilmente di questa impostazione polemica. Le trattazioni, fortunatamente, no, non sono dirette « lectori malevolo ». E' cosa nota che egli non legge.

ANTONIO GUARINO

LA PROTEZIONE INTERDITTALE ROMANA.

1. L'origine preebuzia degli interdetti, la loro natura giurisdizionale, la autonomia del processo interdittale vengono riproposte da Giuseppe Gandolfi in un'agile e diligente monografia di recentissima pubblicazione [GANDOLFI G., *Contributo allo studio del processo interdittale romano*, Milano, Giuffrè, 1955, p. 168]. « Come oggetto di studi monografici — scriveva il Biscardi¹ — il tema della protezione interdittale è sinora rimasto al 'difuori delle grandi correnti di traffico della più moderna scienza romanistica ». Pur restando ancora oggi, a nostro avviso, pienamente valide le intuizioni e la ricostruzione